



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095 7410717

C.F. 00453970873

Provincia di Catania  
SETTORE URBANISTICA  
SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 133 Reg. Gen. Ord.

DEL 24 LUG. 2017

e n° 19 Urb.ca

DEL 24 LUG. 2017

Oggetto: **INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE, SOSPENSIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA** (art. 31 D.P.R. 06/06/2001 N°380 ex art. 7 L. 28/02/1985 n. 47).

**A SEGUITO RECENTE ACCERTAMENTO PROSECUZIONE LAVORI EDILIZI ABUSIVI**

## PROPRIETARIO RESPONSABILE DELL'ABUSO

Sig.

- **GRASSO Antonio**, nato a Catania il 06/12/1942 - C.F.: GRS NTN 42T06 C3511 e residente a San Giovanni La Punta (CT) in **Via Monte Bianco n°13**, in qualità di proprietario;

## UBICAZIONE OPERE ABUSIVE:

**Via Monte Bianco n°13**, già via **Alessandria n°49**, in catasto fabbricati al foglio 2 particella **540**, subb. **1** e **2**

## ASSUNTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

## DIRETTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

## IL DIRIGENTE SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

### Premesso che:

con informativa del locale Dipartimento di Vigilanza Urbana prot. n°50/C.A./P.U. del 28/01/1986, indirizzata al sig. Pretore del Mandamento di Mascalucia, avente oggetto: Rapporto per opere edilizie eseguite senza concessione nell'immobile sito in questa via **Alessandria s.n.c.**, da parte della ditta **Grasso Antonino**, nato a Catania il 06/12/1942 e residente in questo comune via **Trovato n°37**, si rileva alla data del 27/01/1986, testualmente: " ... *omississ* ... *che erano stati eseguiti i lavori edili abusivi per la realizzazione di una costruzione a piani seminterrato e rialzato avente dimensioni di circa mq. 300,00 di superficie e circa mc. 2.100 di cubatura complessiva. In particolare tali opere consistono nella realizzazione di tutte le strutture portanti in c.a. (fondazioni, travi, pilastri e solai) per entrambi i piani, ... omississ* ... *Il lotto su cui insiste tale fabbricato, fa parte della lottizzazione abusiva denunciata con nota n°3400 del 03/12/1984 punto 10, il quale, dall'aerofotogrammetria realizzata da questo Comune nel settembre '84 anche se non ancora collaudata, non figura edificato. ... omississ* ...";

con la domanda di condono edilizio, ai sensi della L.N. 47/85 e L.R. 37/85, mediante la quale risultano presentati i mod. 47/85 -A, mod. 47/85 - D, prot. gen. n°29281 del 14/12/1985 e, mod. 47/85 - R, prot. gen. n°29282 del 14/12/1985, ns. **rif. 84**, a nome di **GRASSO Antonio**, in qualità di richiedente, nato a Catania il 06/12/1942 - C.F.: GRS NTN 42T06 C3511 e residente in questo comune via **Trovato n°37**, veniva formulava istanza per la definizione agevolata di abusi edilizi ai sensi e per gli effetti dell'art.31, della Legge n°47/85 e L.R. n°37/85 e succ. modd. ed intt.; condotti in questa **Via Alessandria n°49**, oggi via **Monte Bianco n°13**, consistenti nella realizzazione di: " *un immobile a piano seminterrato e rialzato*", riportato in catasto fabbricati al foglio **2** particella **540**, subb. **1 e 2**, ad oggi **cointestato con Licciardello Anna nata a Viagrande (CT) il 04/02/1940, già deceduta a San Giovanni La Punta il 14/03/1995, in corso di costruzione, ma di fatto abitato in quanto residente sin dal 28/05/1991;**

per l'abuso di cui alla predetta informativa del locale Dipartimento di Vigilanza Urbana prot. n°50/CA/PU del 28/01/1986, il sig. **Grasso Antonio** è stato giudicato dal sig. Pretore di Mascalucia con sentenza n°39/87, a seguito della quale è stato operato il dissequestro penale in data 22/04/1987, in quanto l'imputato al pubblico dibattimento, ha provato di avere presentato domanda di "sanatoria" edilizia, ai sensi dell'art.31, legge n°47/85 ed ha prodotto copia della ricevuta attestante la somma pagata a titolo di oblazione;

l'art. 31 comma 2 della legge 47/85 e s.m.i., stabilisce che per poter conseguire la concessione edilizia in sanatoria, gli immobili devono essere ultimati per quanto concerne le istanze presentate ai sensi della legge n°47/85, alla data del **01/10/1983**, quelle di cui alla legge n°724/94, entro il 31/12/1993, mentre per quelle di cui alla legge n°326/2003, entro il 31/03/2003, intendendo per ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente;

con nota prot. gen. n°32800 del 15/12/2014, veniva comunicato di avvio del procedimento di diniego alla predetta domanda di condono edilizio, la cui missiva risulta ritirata in data 19/12/2014;

il proprietario non ha fatto pervenire osservazione nei termini di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 10/91, così come introdotto dall'art. 23 della Legge Regionale n. 17/2004;

con atto di diniego n°05/2015, prot. gen. n°1660 del 19/01/2015, notificato al sopra generalizzato proprietario, in data 02/02/2015, ai sensi dell'art.140 c.p.c., il cui plico risulta restituito per compiuta giacenza il 03/03/2015, veniva denegato il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria per le opere abusive meglio in epigrafe descritte, in quanto le medesime opere abusive non avevano i requisiti di sanabilità previsti dalla Legge n. 47/85 e L.R. n. 37/85, cioè **le relative opere non risultavano ultimate in epoca precedente al 01/10/1983;**

con ordinanza dirigenziale n°19 Reg. Gen. Ord del 02/03/2017, notificata ai sensi dell'art.140 c.p.c. in data 14/03/2017, il cui plico risulta restituito per compiuta giacenza in data 18/04/2017, al sig. **GRASSO Antonio**, nato a Catania il 06/12/1942 - C.F.: GRS NTN 42T06 C3511 e residente a San Giovanni La Punta in **Via Monte Bianco n°13**, veniva ordinata la **SOSPENSIONE** dei lavori e ingiunta a provvedere a propria cura e spese alla **DEMOLIZIONE**, delle opere edilizie abusive, per i quali risulta presentata istanza di condono edilizio ai sensi della Legge n°47/85, consistenti nella realizzazione di una costruzione a piani seminterrato e rialzato, ubicata in questa **Via Alessandria n°49**, oggi via **Monte Bianco n°13**, avente dimensioni di circa mq. 300,00 di superficie e circa mc. 2.100 di cubatura complessiva, riportata in catasto fabbricati al foglio **2** particella **540** subb. **1 e 2**, in quanto **le relative opere non risultavano**

**ultimate in epoca precedente al 01/10/1983**, nonché al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del provvedimento;

**Vista** la nota del locale Comando Polizia Municipale prot. n°165/ST/PM del 11/07/2017, ad oggetto: Prosecuzione lavori edili abusivi nell'immobile sito in questa via Monte Bianco n°13, già via Alessandria n°49, di proprietà del sig. Grasso Antonio, nato a Catania il 06/12/1942 e residente in San Giovanni La Punta via Monte Bianco n°13, dalla quale si rileva testualmente: " ... *omissis* ... che l'attività edilizia abusiva rispetto all'originario accertamento è proseguita con la esecuzione del tetto di copertura e di tutte le rifiniture interne ed esterne dell'edificio che da tempo è abitato dallo stesso proprietario sig. Grasso Antonio. .... *omissis*...";

**Considerato** che tali ulteriori opere sono state eseguite abusivamente, in assenza di idoneo titolo abilitativo, per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/01 c. 2 ovvero con l'ordine di demolizione delle stesse;

**Vista** la circoalre dell'ARTA n°3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 31 del DPR n°380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente, decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stao dei luoghi;

**Visto** l'art. 7 della Legge 28/02/85 n° 47 così come sostituito dall'art.31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380;

**Visti** gli atti d'ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l'edificazione nelle aree interessate da detti lavori;

per i motivi meglio illustrati in epigrafe:

#### ORDINA

al Sig. **Grasso Antonio**, per come sopra meglio generalizzato, quale attuale proprietario e responsabile dell'abuso, la **SOSPENSIONE** dei lavori e ingiunge a provvedere a propria cura e spese alla **DEMOLIZIONE**, delle opere edilizie abusive, consistenti nella realizzazione di una costruzione a piani seminterrato e rialzato, ubicata in questa **Via Alessandria n°49, oggi via Monte Bianco n°13**, riportata in catasto fabbricati al foglio 2 particella 540 subb. 1 e 2, avente dimensioni di circa mq. 300,00 di superficie e circa mc. 2.100 di cubatura complessiva, la cui attività edilizia abusiva, per come di recente accertato da parte del locale Comando Polizia Municipale con la predetta informativa prot. n°165/ST/PM del 11/07/2017, rispetto all'originario accertamento è proseguita con la esecuzione del tetto di copertura e di tutte le rifiniture interne ed esterne dell'edificio, che da tempo è abitata dallo stesso proprietario e, per i cui abusi risulta presentata istanza di condono edilizio ai sensi della Legge n°47/85, **già denegata in quanto le relative opere non risultavano ultimate in epoca precedente al 01/10/1983** e, inoltre **ingiunge** il ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento;

#### AVVERTE

Che, in caso di accertata inottemperanza al ripristino dei luoghi, dovrà essere pagata:

nelle more della definizione del regolamento tendente a definire l'esatta quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alla predetta circolare ARTA n°3 del 28/05/2015, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima pari ad €. **2.000,00** (euro duemila/00) da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, ovvero versamento IBAN IT0400760116900000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta, entro dieci giorni successivi all'avvenuta decorrenza del termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento.

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme maggiorate con le sanzioni sopra indicate, nonché con le relative spese di istruttoria e segreteria.

#### AVVERTE

- Che l'accertata inottemperanza, notificata alla ditta interessata, costituirà titolo per la gratuita immissione in possesso delle opere e dell'area di sedime dell' abuso sopra descritto al punto 2, con le modalità e procedure di cui all'art. 7 della legge 47/85, così come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380, al patrimonio indisponibile del Comune di San Giovanni La Punta, che provvederà alla loro demolizione e ripristino dei luoghi con rivalsa delle conseguenti spese a carico della sopra

individuata ditta responsabile inadempiente.


- Che, nel caso sia stato effettuato il sequestro penale delle suddette opere abusive, prima di eseguire la demolizione, dovrà provvedersi alla richiesta ed ottenimento del provvedimento di dissequestro da parte del Giudice Penale.

**DISPONE**

- La presente ordinanza, da registrarsi, numerarsi e collazionarsi, presso la Segreteria Generale, per gli adempimenti previsti dall'art. 7 comma settimo della legge n°47/85, così come sostituito dall'art. 31 comma settimo del D.P.R. 06/06/2001 n°380, il Settore Urbanistica di questo Comune procederà, decorsi i tempi assegnati al recupero delle somme di cui alla sanzione pecuniaria, maggiorata degli interessi maturati per more e ogni altra relativa spesa sostenuta e gravante, nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92.
- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale, la notifica ai responsabili dell'abuso ai sensi dell'art. 6 della legge n°47/85 così come sostituito dall'art. 29 del D.P.R. del 06/06/01 n. 380.
- La trasmissione di copia della presente alla Procura della Repubblica di Catania, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, all'Agenzia delle Entrate di Catania, all'Ufficio del Genio Civile di Catania, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, alle Aziende o Consorzi che erogano servizio idrico quali Sidra S.p.A. ed Acoset S.p.A., all'ENEL Servizio Elettrico, alla TELECOM ITALIA.
- La trasmissione all'Ufficio sanatoria edilizia di questo Ente.
- La trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprassegnato dall'avvenuta notifica ai responsabili.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica della presente.


San Giovanni La Punta, li

**Il Tecnico Istruttore**  
(Geom. M. Calvagno)

  
\_\_\_\_\_



**Il Funzionario Dirigente**  
(Dott. M. Maccarrone)

  
\_\_\_\_\_

**RELATA DI NOTIFICA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Messo  
Notificatore, del Comune di San Giovanni la Punta, ho notificato il presente atto al  
Sig. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ consegnandone copia a mani a  
\_\_\_\_\_

San Giovanni la Punta, li \_\_\_\_\_

Il Messo Notificatore  
\_\_\_\_\_